

# **COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**

## **Provincia di Teramo**

### **AVVISO PUBBLICO**

**Oggetto: Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo - Nomina del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.**

Con delibera consiliare n. 5 del 05.03.2012 è stato approvato il regolamento disciplinante la nomina ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi degli art. 141 e 141 bis del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Legge di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 06.05.1940 n. 635.

Gli artt. 3 e 4 del regolamento dispongono quanto segue:

#### **ART. 3**

##### **COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DELLA CCVLPS**

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis del D.P.R. 311/2001, la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Roseto degli Abruzzi è così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'Azienda USL o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente del II^ Settore o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto di elettrotecnica;
- g) da un esperto in acustica, solo nel caso in cui la verifica riguardi discoteche, locali da ballo e simili.

A richiesta possono far inoltre parte della commissione:

- h) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
- i) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

2. Per ogni componente della commissione deve essere previsto un supplente.

3. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

4. Gli esperti di cui alle lettere f) e g) del comma 1 e i rappresentanti di cui al comma 2 sono rieleggibili.

5. La commissione rimane in carica per la durata di anni tre. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, la commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

## ART. 4

### NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La commissione comunale di vigilanza è nominata con decreto del Sindaco.
2. La nomina dell'esperto in elettrotecnica e di quello in acustica è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine, operanti in provincia e, preferibilmente, nel territorio comunale.
3. La nomina del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su richiesta dei soggetti interessati. Se richiesto, si procede alla nomina di un rappresentante effettivo e di uno supplente. I designati devono essere scelti tra persone con specifica qualificazione comprovata da iscrizione ad albi od ordini professionali e da curriculum da allegare alla designazione. La nomina può essere anche successiva alla costituzione della commissione, tenuto conto che nel caso di specie trattasi di componenti eventuali.
4. Un dipendente comunale scelto dal Sindaco è nominato in qualità di segretario della commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli.

=====

Tanto premesso si rende noto che, ai sensi dell'art. 4 cit., gli esercenti locali di pubblico spettacolo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori possono chiedere la nomina di un loro rappresentante (componente effettivo e componente supplente) in seno alla predetta Commissione Comunale di vigilanza. La relativa domanda dovrà pervenire al protocollo del Comune entro il 29.03.2012.

### TRATTAMENTO DATI PERSONALI:

Ai sensi dell'art. 13 del decreto Legislativo n. 196/2003, i dati raccolti a seguito della presente procedura saranno trattati osservando le disposizioni di cui all'art. 31 del medesimo Decreto.

Titolare del trattamento è il Comune di Roseto degli Abruzzi – Servizio AA.GG.-

Roseto degli Abruzzi, 14.03.2012

Il Segretario Generale  
Dott. Vincenzo Benassai

*Vincenzo Benassai*

